

ATTO DI CESSIONE
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ENEL SOLE S.r.l.
PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUBIERA

L'anno duemilaventisei, il giorno XX del mese di XXXXXX in XXXXXX / mediante firma elettronica in modalità disgiunta, le parti:

- Sig. XXXXXXXX XXXXXXXX nato a XXXXXXXX (XX) il XXXXXXXX, domiciliato per la carica in Roma, Via Luigi Boccherini n. 15, munito degli occorrenti poteri in forza di giusta procura rep. XXXXXXXX del XXXXXXXX, che interviene al presente atto in rappresentanza della società "ENEL SOLE S.r.l." con sede in Roma, Via Luigi Boccherini, 15 , capitale sociale euro 4.600.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. 02322600541 e nel R.E.A. al n. 905977, Partita IVA15844561009 - Codice Fiscale 02322600541, (in seguito denominata "Parte Venditrice");

- Sig. XXXXXX XXXXXXXX nato a XXXXXXXX (XX) il XX/XX/XXXX, domiciliato per la carica in XXXXXXXX, presso la sede comunale, nella sua qualità di XXXXXXXX XXXXXXXX e in esecuzione di deliberazione di Consiglio Comunale n. XX del XXXXXXXX che interviene al presente atto in rappresentanza del **COMUNE DI RUBIERA** con sede in Via Emilia Est n. 5, Partita IVA e Codice Fiscale 00441270352 (in seguito denominato "Comune" o "Parte Acquirente");

premettono che

1. A far data dal 01/08/1999, a seguito del conferimento del ramo di azienda inerente il settore della pubblica illuminazione, Enel Sole è subentrata ad ENEL spa nella proprietà di n. 39 centri luminosi presenti sul territorio comunale, oltre ad essere subentrata nel contratto di gestione in essere tra ENEL spa e il Comune;
2. Enel Sole dalla data del suddetto subentro ha effettuato, senza soluzione di continuità, la gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di sua proprietà,
3. il Comune è attualmente proprietario della rimanente parte degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul proprio territorio;
4. la rete di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole ha carattere di permanenza al suolo e contiguità con lo stesso. In particolare, gli impianti di proprietà Enel Sole sono parzialmente promiscui con gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ai privati, per effetto della condivisione del conduttore elettrico di neutro (promiscuità elettrica) e/o di alcuni sostegni a palo (promiscuità meccanica);
5. i n° 39 centri luminosi di proprietà Enel Sole sono meglio identificati all'Allegato 1 "Elenco tabellare tipologie dei centri luminosi per Via" e nell'allegato 2 "Planimetria indicante l'ubicazione degli impianti";

6. il Comune, nel corso degli ultimi incontri avuti con rappresentanti di Enel Sole, ha manifestato la volontà di acquisire la proprietà degli impianti di Enel Sole di cui ai punti 1 e 2 delle premesse;
7. Enel Sole si è dichiarata disponibile a cedere la proprietà dei propri impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale al Comune e pertanto ha inviato al medesimo una proposta di cessione dei propri impianti con nota Prot. XXXX del XXXXXXXX.
8. il Comune ha approvato la proposta con delibera di Consiglio/Giunta Comunale n. XX del XXXXXXXX e ha impegnato la spesa con determina n. XX del XXXXXXXX – CIG/CUP XXXXXXXX.

Tutto quanto premesso e, ritenuto parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Oggetto

1.1) Enel Sole vende al Comune, che accetta, gli impianti di illuminazione di cui in premessa, per un totale di 39 centri luminosi (lampade e armature che le contengono).

1.2) Il dettaglio degli impianti di cui alla presente vendita è contenuto nell'elenco costituente l'Allegato 1, nonché nelle planimetrie costituenti l'allegato 2 del presente atto.

Gli impianti oggetto del presente contratto sono da intendersi comprensivi di tutti i seguenti accessori e apparecchiature strumentali al funzionamento dei centri luminosi di cui all'Allegato 1 e 2, di seguito elencati:

- quadri di comando e protezione degli impianti;
- bracci e sostegni ad esclusione di quelli indicati "proprietà del distributore";
- linee elettriche di alimentazione ad esclusione di quelle indicate "proprietà del distributore".

Art. 2) Prezzo

La presente cessione viene fatta ed accettata al prezzo di complessivi € 2.618,79 (duemilaseicentodiciotto/79) più I.V.A. con l'aliquota del 10% ai sensi dell'art. 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 pari ad € 261,88 (duecentosessantuno/88), per un totale di € 2.880,67 (duemilaottocentoottanta/67).

Somma che viene pagata dalla Parte Acquirente alla Parte Venditrice, limitatamente alla parte imponibile in ottemperanza al regime di split payment, mediante bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della rispettiva fattura, che verrà emessa sul codice univoco d'ufficio XXXXXXXX, all'ordine di Enel Sole Srl C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. IBAN: IT08S0103003408000000479866, quale conto dedicato ancorché in via non esclusiva acceso presso l'Istituto di credito indicato e gestito secondo il sistema di tesoreria centralizzata (cash pooling), in considerazione dell'appartenenza della società Enel Sole Srl al Gruppo Enel.

L'indicazione è valida solo per il presente atto. In allegato l'elenco dei Procuratori delegati ad operare sul conto indicato (Allegato 4).

In caso di ritardato pagamento, ferma la facoltà di adottare tutti i provvedimenti atti alla tutela del credito, si procederà all'applicazione automatica gli interessi di mora nella misura del tasso legale.

Art. 3) Immissione nel possesso

La Parte Acquirente, al ricevimento della somma dovuta di cui all'art.2), verrà immessa, in luogo della Parte Venditrice, nella proprietà e godimento di quanto acquistato.

La Parte Acquirente viene altresì immessa, in luogo della Parte Venditrice, nel possesso di quanto acquistato dal momento dalla sottoscrizione del relativo verbale di consegna degli impianti, per tutti i conseguenti effetti utili e onerosi, ai fini della gestione del servizio di illuminazione pubblica.

Art. 4) Stato degli impianti

Gli impianti in contratto vengono venduti e acquistati a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni inerente diritto, ragione, azione, accessione e pertinenza, con tutte le servitù attive e passive, quali competono alla Parte Venditrice in virtù dei titoli e del possesso.

Quando gli impianti di illuminazione pubblica oggetto della cessione sono qualificati da Enel Sole come "promiscui", essendo elettricamente e/o meccanicamente connessi alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, il Comune prende atto che sono e restano di proprietà di E-Distribuzione S.p.A. le seguenti porzioni di impianto:

- le linee elettriche e i sostegni indicati di proprietà del distributore nell'Allegato 1;
- tutte le linee o manufatti della rete di distribuzione dell'energia non espressamente elencato nell'Allegato 1, tenuto conto dei confini descritti all'Allegato 3.

Per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione oggetto della presente cessione caratterizzati da promiscuità, il Comune assume l'impegno di sottoscrivere specifico regolamento di esercizio con la società e-distribuzione S.p.A. nella qualità di proprietaria delle parti di impianto condivise.

Le parti concordano altresì che, successivamente alla firma del presente contratto, sarà redatto un verbale di presa in carico degli impianti da parte del Comune; dal momento della sottoscrizione di tale atto (verbale di presa in carico) Enel Sole S.r.l. cesserà ogni attività sugli impianti di pubblica illuminazione con conseguente esonero da qualsivoglia responsabilità connessa alla gestione degli stessi nonché da ogni obbligo per la loro conduzione ai sensi della normativa CEI EN 50110 e CEI 11-27.

Art. 5) Garanzia

La Parte Venditrice, come sopra rappresentata, garantisce che quanto in contratto è di sua piena ed esclusiva proprietà e libero da pesi, vincoli, privilegi anche fiscali, oneri reali e di altra natura, diritti di prelazione di terzi, pegni, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli.

Art. 6) Prosecuzione del servizio

Le Parti convengono che, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e fino alla sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti, che dovrà avvenire entro e non oltre il termine di XXXXXXXX o prima della scadenza di tale termine, in caso di affidamento del servizio al nuovo operatore, Enel Sole provvederà alla gestione e manutenzione degli impianti oggetto di cessione, ai prezzi, patti e condizioni vigenti, a valle di vostra determina sulla prosecuzione del servizio e relativa copertura a bilancio. Trascorso il periodo massimo di proroga il servizio si intende cessato ed ES procederà alla consegna degli impianti all'Amministrazione.

Art. 7) Trattamento fiscale

Le Parti danno atto che la presente vendita sconta l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in quanto soggetta a I.V.A.

Art. 8) Imposte e spese

Tutte le imposte, tasse e spese relative al presente atto e alle conseguenti formalità sono a carico della Parte Acquirente.

Art. 9) Allegati

Vengono allegati al presente atto i seguenti documenti:

- Allegato 1: Elenco degli impianti di illuminazione;
- Allegato 2: Planimetria indicante l'ubicazione degli impianti;
- Allegato 3: Schemi identificativi confini impianti promiscui;
- Allegato 4: Elenco procuratori delegati ad operare su cc.

Questo atto consta di quattro pagine.

LA PARTE VENDITRICE – ENEL SOLE SRL
NOME COGNOME

LA PARTE ACQUIRENTE – COMUNE DI RUBIERA
NOME COGNOME